

COMUNE DI CALDOGNO (VICENZA)

Modifiche allo statuto comunale introdotte con deliberazione consiliare n. 32 del 4 luglio 2006.

(Nuovo testo dell'art. 19)

Art. 19

(Composizione della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 7 (sette) Assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.